

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con un'osservazione*) 35

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata*) 38

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 36

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 40

SEDE REFERENTE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni ed abb. (*Seguito dell'esame e conclusione*) 36

ALLEGATO 3 (*Proposta emendativa approvata*) 41

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 13.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con un'osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che martedì 16 ottobre scorso, alle ore 16, è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative, per le parti di competenza della Commissione, al disegno di legge C. 1201 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 », e che non è stata presentata alcuna proposta emendativa.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di relazione favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI concorda con la proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di re-

lazione favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2018.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 13.45.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 392 Molteni ed abb.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame è pervenuto il parere favorevole della I Commissione, mentre la V Commissione esprimerà il proprio parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Anna Rita TATEO (Lega), *relatrice*, presenta l'emendamento Tit.1, volto a sopprimere dal titolo del provvedimento le parole: « Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale » (*vedi allegato 3*), del quale raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere favorevole sull'emendamento Tit. 1 della relatrice.

Enrico COSTA (FI) stigmatizza il fatto che la Commissione Bilancio non abbia fatto pervenire il prescritto parere, riservandosi di esprimerlo direttamente all'Assemblea. Invita pertanto la presidente a sollecitare la Commissione Bilancio, ritenendo che gli eventuali profili problematici di carattere finanziario del provvedimento in esame, che incide sulla delicata questione della detenzione in carcere, debbano esser posti a conoscenza della Commissione Giustizia prima dell'approvazione del mandato alla relatrice, in modo da consentire gli eventuali interventi correttivi. A tale scopo, chiede alla presidente di verificare presso la Commissione Bilancio se vi sia la possibilità di ottenere il parere nella giornata odierna, posticipando a domani la deliberazione sul conferimento del mandato alla relatrice. Esprime a tale proposito la convinzione che tale deliberazione, in assenza del parere della Commissione Bilancio, risulterebbe viziata sul piano procedurale. Si chiede inoltre come la Commissione Affari costituzionali abbia potuto esprimersi in senso favorevole, considerato che molti dai soggetti auditi si sono espressi in maniera critica sui profili di costituzionalità del provvedimento in esame.

Giulia SARTI, *presidente*, ribadisce che la Commissione Bilancio esprimerà il prescritto parere ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea.

Enrico COSTA (FI) con riguardo alle precisazioni della presidente, rileva che la questione non può essere ritenuta irrilevante, considerato che un conto è modificare il testo prima del conferimento del

mandato alla relatrice e altro conto è intervenire a posteriori, dopo lo svolgimento della discussione sulle linee generali. Ricorda inoltre che la Commissione Giustizia ha compreso i tempi dell'attività istruttoria e dell'esame in sede referente del provvedimento in oggetto, anche allo scopo di consentire alle Commissioni competenti di esprimersi in sede consultiva. Ciò premesso, considera pertanto che la mancata espressione del parere configuri un grave sgarbo istituzionale da parte della Commissione Bilancio, augurandosi che dietro tale scelta non si celi invece una precisa volontà politica. Se quest'ultima grave ipotesi dovesse rivelarsi fondata, preannuncia l'adozione delle iniziative conseguenti.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda nuovamente che è nella facoltà della Commissione Bilancio esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea, sottolineando come tale eventualità sia pienamente conforme alla prassi. A tale proposito, richiama, in particolare, quanto di recente avvenuto in occasione dell'esame dei provvedimenti in materia di *class action* e di tutela dei beni culturali.

Enrico COSTA (FI) reitera la propria richiesta di verificare se la Commissione

Bilancio possa esprimere il proprio parere in tempi congrui, prima che la Commissione Giustizia deliberi sul conferimento del mandato alla relatrice.

Giulia SARTI, *presidente*, a seguito dei contatti intercorsi, conferma che la Commissione Bilancio esprimerà il prescritto parere direttamente all'Assemblea, non essendo nelle condizioni di pronunciarsi prima. Pone dunque in votazione l'emendamento Tit.1 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Tit.1 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Tateo, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo e si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La Commissione Giustizia,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1201 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 »;

appreziate le finalità del provvedimento in oggetto;

condivisa, in particolare, l'esigenza di dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371 del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta « direttiva PIF (protezione interessi finanziari) », volta ad allineare per tutti gli Stati membri dell'Unione la materia penalistica concernente la repressione di condotte fraudolente, in particolare delle condotte ritenute più gravi, in tale settore;

rilevato a tale proposito che:

ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge, che detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della succitata direttiva, il Governo è delegato (ai sensi del comma 1, lettera *d*)) a modificare l'articolo 322-bis del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari

dell'Unione, nonché di ampliare l'ambito applicativo della disposizione, attualmente circoscritto ai fatti commessi in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria;

il disegno di legge C. 1189 del Governo, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e II, reca tra l'altro una revisione del citato articolo 322-*bis* del codice penale, volta a: estendere la portata incriminatrice della norma ai funzionari extra UE ovvero a chi esercita, nelle organizzazioni pubbliche internazionali, funzioni corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nonché ai membri di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o sovranazionali e ai funzionari delle corti internazionali; ampliare l'ambito applicativo della norma eliminando l'elemento finalistico dell'indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero del conseguimento o mantenimento di un'attività economica o finanziaria (articolo 1, comma 1, lettera *l*));

non appare opportuno modificare il citato articolo 322-*bis* del codice penale con due distinti interventi legislativi, auspicando una revisione organica e unitaria delle disposizioni da esso recate all'interno del provvedimento che affronta in modo specifico il tema dei reati contro la pubblica amministrazione;

condivisa altresì l'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, che, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea (cd. EPPO, *European Public Prosecutor's Office*), armonizzando il diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedurali della cooperazione;

condivisa infine l'esigenza di adeguare la normativa nazionale alle dispo-

sizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che ha istituito una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera *d*).

ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminata, per gli aspetti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni ed abb.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

Al titolo, sopprimere le parole: Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale.

Tit. 1 La Relatrice.